




INDICE

1. SCOPO	2
2. DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
3. USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA CERTIFICAZIONE AIASCERT	4
4. NORME PARTICOLARI PER L'USO COLLETTIVO DEL MARCHIO AIASCERT	4
4.1 Titolarità del marchio collettivo	4
4.2 Concessione d'uso del marchio collettivo.....	4
4.2.1 Concessione d'uso del marchio collettivo e autorizzazione all'uso del marchio ACCREDIA	5
4.3 Accertamento dei requisiti del richiedente	5
4.4 Accettazione delle norme del presente Regolamento	5
4.5 Obblighi della persona certificata	5
4.6 Funzioni del Comitato di Garanzia	5
4.7 Procedimento avanti al Comitato di Garanzia.....	6
4.8 Decisioni, inviti e raccomandazioni del Comitato di Garanzia	6
4.9 Notifica delle decisioni, degli inviti e delle raccomandazioni	6
4.10 Revoca dell'autorizzazione	6
4.11 Inoppugnabilità delle decisioni	7

Rev.	Data	Oggetto della revisione	Redatto RSC	Verificato VI	Approvato AU	Pres. vis. PCdG
10	01/09/15	Revisione generale per logo collettivo	RSC(CM)	V)	AU	PCdG
9	01/04/2015	Modifica denominazione sociale in AIASCERT	RSC(CM)	V)	AU	PCdG
8	01/01/2015	Modifica 4.6 (CdG)	RSC(CM)	VI	AU	PCdG
7	01/10/12	Revisione generale	RSC(CM)	VI(GBT)	AU(PB)	PCdG
6	01/06/12	Inserito bando Qualificazione Corsi			6	01/10/12

Rev.	Data	Oggetto della revisione	Redatto RSC	Approvato AU	Verificato CdG
5	2/05/11	Standardizzazione verifica emissione	RSC	AU	C.d.G
4	01/03/11	Cambio nominativo da Comitato di Certificazione a Comitato di Garanzia	RSC	AU	C.d.G
3	30/10/06	Cambio indirizzo sede	RSC	AU	C.d.C
2	08/05/03	Rapporto Sincert 2003UTN082 del 2003-05-07	RSC	AU	C.d.C.
1	16/04/03	Rapporto Sincert 2003UTN057 del 2003-03-31	RSC	AU	C.d.C.
0	31/01/03	Emissione	RSC	AU	C.d.C.

[Digitare qui]

	RE 04 rev 10	Pag. 2 / 6
Regolamento per l'uso del Marchio e della Certificazione AIASCERT		Revisione 10 del 01-09-2015

1. SCOPO

Il presente documento stabilisce le regole per l'uso del "Marchio di AIASCERT" da parte delle persone certificate e per la qualificazione di Iniziative di Formazione non formale nei settori di Sicurezza, Salute e Ambiente secondo gli schemi AIASCERT.

In questo documento sono indicate le disposizioni recepite da AIASCERT e disposte da ACCREDIA, l'ente di accreditamento e dell'utilizzo congiunto dei rispettivi marchi.

2. DEFINIZIONI

Logo: è la scritta, che rappresenta l'Associazione e/o la sua organizzazione, i prodotti e servizi consigliati.

E' costituito dalla rappresentazione grafica del nome aias abbinata o meno ad un acronimo che prevede l'uso ben preciso di caratteri (lettere, numeri, punteggiatura), con una particolare forma (es. aias).

Marchio: Il marchio indica il disegno suscettibile di essere rappresentato graficamente, comprendente parole, disegni, lettere, cifre, forma, combinazioni e tonalità cromatiche, idoneo a distinguere l'Associazione stessa, e/o i prodotti e i servizi proposti o consigliati da quelli delle altre.

AIAS – Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza - con sede in Milano – Via Fara n. 35 – è titolare del Marchio collettivo AIAS. Il Marchio predetto è stato registrato in Italia con il numero MI2003C-000716. Il marchio Aias Cert rientra nel marchio collettivo ed è rappresentato dai simboli grafici sopra riportati.

L'uso del suddetto marchio è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005). **L'uso improprio, illecito o non autorizzato del Marchio può comportare conseguenze disciplinari e legali, sia civili che penali.**

2. DISPOSIZIONI GENERALI

L'uso del Marchio AIAS è prerogativa esclusiva dell'Esecutivo dell'Associazione.

Il Marchio AIASCERT rientra nel marchio Aias ed è protetto da registrazione sia per l'uso normale che per quello collettivo, e questo al fine di consentirne l'utilizzo da parte delle persone certificate (anche ai sensi della L. 4/13) e nel caso di qualificazione di iniziative di apprendimento non formale.

La legittimità dell'uso del Marchio AIASCERT è strettamente subordinata da parte di ciascun utilizzatore al possesso della Certificazione AIASCERT valida ed in vigore e/o alla qualificazione, valida ed in vigore, della qualificazione AIASCERT nel caso di iniziative di apprendimento nonché al rigoroso rispetto del presente Regolamento.

La inosservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento, comporta la sospensione del diritto all'uso del Marchio AIASCERT e, nei casi più gravi, può comportare la revoca o la sospensione della stessa Certificazione.

	RE 04 rev 10	Pag. 3 / 6
Regolamento per l'uso del Marchio e della Certificazione AIASCERT		Revisione 10 del 01-09-2015

Il Marchio AIASCERT può essere riprodotto solo attraverso l'applicazione dello strumento ufficiale fisico (timbro) o elettronica che il Servizio Certificazione AIASCERT consegna al momento del rilascio della Certificazione o al rilascio della Qualificazione nel caso di iniziative formative.

In caso di riproduzione, fermi restando i criteri grafici e di contenuti indicati da AIASCERT o dal presente regolamento, il Marchio può essere ingrandito o ridotto uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni e la stessa tonalità di colore del logo fornito con la relativa scritta allegata a proporzioni invariate.

E' fatto obbligo di restituire/distruggere il suddetto strumento fisico (timbro) o lo strumento elettronico in caso di rinuncia, revoca o sospensione della qualificazione o autorizzazione, unitamente alle copie a distribuzione controllata dei documenti AIASCERT ricevuti per competenza.

Il Marchio può essere utilizzato solo dalla persona certificata o a corredo dell'iniziativa di Formazione non formale qualificata ed esclusivamente in funzione , di attività strettamente riferibili ai profili certificati e alle iniziative formative collegate; può essere quindi apposto su documentazioni tecniche quali ad esempio elaborati riguardanti la individuazione e valutazione dei rischi, procedure di sicurezza, rapporti di audit, riunioni periodiche sulla sicurezza e relativa documentazione, rapporti di verifica ispettiva di qualità, relazioni ambientali, aspetti organizzativi di corsi, processi di erogazione, requisiti dei corsi, ecc..

Le persone certificate e le iniziative formative potranno citare AIASCERT in offerte o altri documenti contrattuali, solo a fini di informazione sullo Schema in base al quale hanno conseguito la propria Certificazione o Qualificazione .

E' consentito, ove applicabile ai sensi dell'art. 7 e 8 del DLgs. 4/2013, è consentito inoltre al professionista o all'erogatore di iniziative formative indicare sulla propria carta intestata, o su biglietti da visita, il proprio stato di persona o lo stato di iniziativa qualificata secondo lo Schema AIASCERT con le modalità grafiche riportate nella circolare n. 4 allegata.

E' possibile per AIASCERT permettere all'intestatario della certificazione l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente al Marchio AIASCERT (solo per le certificazione delle competenze professionali).

L'uso del Marchio ACCREDIA deve essere esplicitamente richiesto a AIASCERT che ne permetterà, successivamente l'uso con riferimento al RG09 di ACCREDIA secondo l'ultima revisione in vigore.

In questo modo è garantita la rispondenza delle norme specifiche da parte dell'interessato. Il Regolamento di ACCREDIA indicato, permette anche di definire specifici criteri grafici e dimensionali

Il Servizio Certificazione AIASCERT si riserva di accertare il corretto uso del timbro e del marchio (in forma singola o congiuntamente a quello di Accredia) attraverso eventuali verifiche di documenti su cui è stato posto.

	RE 04 rev 10	Pag. 4 / 6
Regolamento per l'uso del Marchio e della Certificazione AIASCERT		Revisione 10 del 01-09-2015

3. USO SCORRETTO DEL MARCHIO E DELLA CERTIFICAZIONE AIASCERT

L'uso del Marchio e della Certificazione è ritenuto scorretto, se diffusi in modo da trarre potenzialmente in inganno gli eventuali utilizzatori delle prestazioni rientranti nello Schema di Certificazione o di Qualificazione AIASCERT.

In particolare è scorretto l'uso del Marchio e della Certificazione quando:

- gli stessi non siano stati ancora ufficialmente concessi o ne sia stato notificato l'annullamento;
- gli stessi siano usati per attività diverse da quelle per cui sono stati rilasciati (es. come valutatore di Sistemi di Sicurezza se certificati ASPP);
- il titolare ne abbia consentito l'uso ad altre persone o per altre iniziative di formazione non espressamente qualificate;
- l'uso sia stato sospeso *per revoche o sospensioni*.
- Il titolare non abbia eseguito la prevista attività di aggiornamento professionale o adeguamento
- La presente revisione del documento "Regolamento per l'uso del marchio e della certificazione AIASCERT" non sia tempestivamente firmata per accettazione entro 90 giorni dall'emissione.
- Vi sia violazione dei parametri grafici e/o cromatici del marchio

Il Servizio Certificazione AIASCERT, nel caso rilevi l'uso scorretto del Marchio e della Certificazione, prenderà tutte le misure opportune per far cessare l'abuso e per tutelare la propria immagine, anche con il ricorso ad azioni legali.

E' previsto l'intervento dell'Organismo di Vigilanza di AIAS, ex DLgs 231/01, con riferimento al marchio collettivo AIAS, nei casi in cui si ravvedano ipotesi di violazione delle norma a tutela del Consumatore.

4. NORME PARTICOLARI PER L'USO COLLETTIVO DEL MARCHIO AIASCERT


4.1 Titolarità del marchio collettivo

AIASCERT S.r.l. con sede in Milano - via Fara 35 – 20124 Milano – in seguito detta per brevità AIASCERT è titolare del Marchio collettivo AIASCERT atto a identificare le persone certificate secondo lo Schema AIASCERT o le iniziative di formazione non formale qualificate da AIASCERT Il Marchio predetto è stato registrato in Italia con il numero MI2003C-000716.

4.2 Concessione d'uso del marchio collettivo

La AIASCERT, previo l'accertamento, da parte del proprio Servizio Certificazione AIASCERT, del rispetto dei regolamenti e delle procedure concede l'uso del Marchio collettivo esclusivamente alle persone certificate che svolgano attività professionale nel settore certificato o per le iniziative di Formazione non formale qualificate secondo i criteri stabiliti da AIASCERT.

[Digitare qui]

	RE 04 rev 10	Pag. 5 / 6
Regolamento per l'uso del Marchio e della Certificazione AIASCERT		Revisione 10 del 01-09-2015

La concessione d'uso del Marchio collettivo è subordinata alla regolarità dei previsti pagamenti.

4.2.1 Concessione d'uso del marchio collettivo e autorizzazione all'uso del marchio ACCREDIA

AIASCERT può consentire all'intestatario della sola certificazione professionale l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente al Marchio AIASCERT; L'uso del Marchio ACCREDIA deve essere esplicitamente richiesto e successivamente concesso da AIASCERT, per registrare l'accettazione delle norme specifiche da parte dell'interessato. L'uso del marchio è possibile solo per le certificazioni relative ai bandi accreditati e solo in abbinamento a quello di AIASCERT.

L'uso del Marchio ACCREDIA deve rispondere a specifici criteri grafici e dimensionali (riferimento fig.4 del Regolamento Accredia RG-09, in corso di validità.

In alternativa alla soluzione grafica (marchio ACCREDIA abbinato al marchio AIASCERT) è consentito apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio AIASCERT (in basso, in alto o lateralmente), la scritta "Organismo accreditato da Accredia"

4.3 Accertamento dei requisiti del richiedente

L'accertamento dei requisiti di cui al punto 4.2 è a cura del Servizio Certificazione AIASCERT che è competente a concedere l'uso del Marchio. Le sue deliberazioni sono impugnabili davanti al Comitato di Garanzia. Il Comitato di Garanzia sostituisce dal 01/01/2011 il Comitato di Certificazione.

4.4 Accettazione delle norme del presente Regolamento

La richiesta, avanzata dalla persona certificata, o per le iniziative di Formazione non formale per la concessione d'uso del Marchio collettivo AIASCERT, implica accettazione delle norme che ne regolano l'uso, ed in particolare di quella del presente Regolamento per l'uso del Marchio e della Certificazione.

4.5 Obblighi della persona certificata o degli erogatori di iniziative di Formazione non formale qualificata

La persona che abbia ottenuto la concessione d'uso del Marchio collettivo o che ha seguito, anche tramite persone delegate, le attività certificative per le iniziative di Formazione ottenendo l'uso del marchio ha l'obbligo di:

- usarlo esclusivamente in funzione dell'esercizio, da parte sua, di attività strettamente riferibili al profilo professionale certificato o alle iniziative formative certificate;
- di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'accettazione del presente Regolamento alle norme del punto 4.

4.6 Funzioni del Comitato di Garanzia

Compito del Comitato di Garanzia, su indicazione dell'Organismo, è, fra gli altri, di acquisire e vagliare le notizie riguardanti le eventuali infrazioni alle norme d'uso del Marchio collettivo da parte delle persone o alle iniziative Formative certificate, se esse determinano **situazioni lesive della imparzialità e trasparenza**, o siano suscettibili di portare a revoca della certificazione(rif. RE 01 8.2)

	RE 04 rev 10	Pag. 6 / 6
Regolamento per l'uso del Marchio e della Certificazione AIASCERT		Revisione 10 del 01-09-2015

Per la verifica degli aspetti di cui sopra il CdG, nella persona del presidente o di ciascuno dei suoi membri può autonomamente richiedere all'Organismo informazioni relative all'utilizzo del marchio, a campione, da parte dei professionisti certificati.

Nel caso di proposta di REVOCA, da parte dell'Organismo di certificazione a causa di violazioni connesse all'uso scorretto del marchio, acquisite le notizie rilevanti relative al caso in esame e per le violazioni specificate, il *Comitato di Garanzia avvia un ricorso fatti salvi i diritti della difesa ed il principio del contraddittorio e ascoltato l'interessato, accerta se il comportamento esaminato viola le norme d'uso del Marchio collettivo e pronuncia in ogni caso la propria decisione, per iscritto e succintamente motivata.*

Il Comitato di Garanzia di AIASCERT può rivolgere raccomandazioni alle parti.

4.7 Accertamento di possibili violazioni

Qualunque ente o azienda interessata può richiedere che l'Organismo e, nei casi previsti (par 4,6) il Comitato di Garanzia accerti una presunta violazione delle norme d'uso del Marchio collettivo.

Tale potere spetta anche al Presidente del Comitato di Garanzia e al Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT. Le richieste, formulate per iscritto e contenenti la descrizione e la documentazione dei fatti, vanno indirizzate al Servizio Certificazione AIASCERT.

E' compito del servizio certificazione dell'organismo vigilare sul corretto uso del marchio.

4.8 Decisioni, inviti e raccomandazioni del Comitato di Garanzia

Quando l'Organismo di Certificazione accerta una violazione delle norme d'uso del marchio, invita formalmente l'autore, tramite RSC, a desistere dal suo comportamento fissando al tempo stesso un termine massimo entro il quale la violazione deve cessare. In casi di particolare gravità,, sempre tramite RSC comunica all'interessato le misure più opportune tra cui il divieto dell'uso del Marchio collettivo AIASCERT; rientrano nell'ambito dei casi di particolare gravità, gli inadempimenti agli obblighi già ben precisati nel precedente paragrafo 3 e nel punto 4.5 che per loro oggettiva gravità o per la loro ripetitività, siano suscettibili di determinare nocumento all'immagine dell'Organismo di Certificazione o della categoria delle persone o alle iniziative di Formazione certificate AIASCERT.

4.9 Notifica delle decisioni, degli inviti e delle raccomandazioni

Nel caso di inadempienze ripetute e/o di particolare gravità L'organismo, tramite AU delibera la sospensione condizionata per un tempo prefissato dell'uso del marchio. Il Responsabile del Servizio Certificazione AIASCERT ne cura la comunicazione per iscritto alle parti interessate e tramite la SC il monitoraggio.

4.10 Revoca dell'autorizzazione

Se l'autore della violazione non vi pone termine entro il periodo indicato o se la persona certificata continua ad usare il Marchio collettivo nonostante il divieto, l'Organismo di Certificazione AIASCERT con apposita comunicazione scritta firmata da AU può deliberare a carico del trasgressore la revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo.



4.11 Inoppugnabilità delle decisioni o Ricorsi

Nel caso il certificato si opponga alle decisioni di sospensione o revoca dell'organismo, la questione viene regolata secondo quanto previsto per i reclami o ricorsi attraverso il Comitato di Garanzia,

N.B. –

E' richiesta l'approvazione incondizionata della presente revisione del Regolamento da parte del Candidato che intende certificarsi o di chi intenda far certificare un'iniziativa di Formazione non formale; a tal riguardo, esso dovrà restituire al Servizio Certificazione AIASCERT, debitamente datata e controfirmata, copia della pagina seguente, così come riformulata nell'allegato che segue.

Il sottoscritto..... Certificato per le competenze di (*)

.....
prevista dallo Schema AIASCERT, avendo presa visione del RE_04 "Regolamento per l'uso del marchio e della Certificazione AIASCERT" revisione 7, lo approva incondizionatamente.

() inserire schema di certificazione applicabile*

NOME _____

COGNOME _____

Data

Firma

Pagina da restituire a:

AIASCERT srl
Via G. Fara 35
20124 MILANO